



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 – 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 -fax 0331295563C.M. VAIC865004-C.F. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it

Circolare int. n. 136
Casorate Sempione, 01/12/20

A tutti i docenti e a tutto il personale ATA
in servizio presso l'IC Toscanini

**OGGETTO: Assenze per malattia e assenze da Covid19 –
normativa e computo.**

Con la presente si ricorda alle SS.LL. quanto previsto dal CCNL Comparto scuola in merito alle assenze per malattia.

LA DISCIPLINA PER IL PERSONALE DI RUOLO

Al personale di ruolo spettano complessivamente 18 mesi di assenza da calcolare nell'ultimo triennio eventualmente prorogabili per ulteriori 18 mesi per gravi ed eccezionali motivi.

Per quanto riguarda la retribuzione spetta:

- a) l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
- b) il 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) il 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto;
- d) senza retribuzione per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.

LA DISCIPLINA PER IL PERSONALE CON SUPPLENZE ANNUALI

Ai supplenti annuali (con contratto al 30 giugno o 31 agosto) spettano complessivamente 9 mesi di assenza dei quali per il primo mese la retribuzione è corrisposta per intero, per il secondo e terzo mese è corrisposta nella misura del 50% e per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

PERSONALE CON SUPPLENZE BREVI

Per il personale in servizio per una supplenza breve, ivi comprese le supplenze fino al termine delle lezioni e le supplenze organico COVID, **il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Superato tale limite il contratto si scioglie.**

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 19 comma 6 del CCNL comparto). Per converso questo significa che i periodi di malattia senza assegni interrompono a tutti gli effetti la maturazione dell'anzianità di servizio. Norma analoga è prevista dall'art. 17 c. 6 per il personale di ruolo.

Pertanto, nel caso di periodi di malattia senza retribuzione, il dipendente avrà solamente diritto alla conservazione del posto mentre non maturerà alcuna servizio utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Prospetto riassuntivo generale:

	DOCENTI DI RUOLO	SUPPLENZE ANNUALI (30 GIUGNO - 31 AGOSTO)	SUPPLENZE TEMPORANEE
PRIMI 30 GIORNI	PIENAMENTE RETRIBUITI	PIENAMENTE RETRIBUITI	RETRIBUITI AL 50%
SUCCESSIVI DUE MESI (MESI 2-3)	RETRIBUITI AL 100%	RETRIBUITI AL 50%	IL CONTRATTO SI SCIOGLIE
SUCCESSIVI 6 MESI (MESI 3-9)	RETRIBUITI AL 100%	NON RETRIBUITI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO.	
SUCCESSIVI 3 MESI (MESI 9-12)	RETRIBUITI AL 90%	IL CONTRATTO SI SCIOGLIE	
SUCCESSIVI 5 MESI (13-18)	RETRIBUITI AL 50%		
EVENTUALI ULTERIORI 18 MESI	NON RETRIBUITI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO		

Per quanto concerne la gestione delle assenze da malattia Covid 19 si evidenzia invece quanto riportato al primo capoverso del c. 1 dell'art. 87 D. L. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

- 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (e non è computabile ai fini del periodo di comporta).*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Elena Tarantino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.